

Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

**Art. 35 bis**

*(Sostegno e promozione di iniziative ed eventi)(1)*

**1.** La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:

**a)** a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;

**b)** a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;

**c)** a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

**2.** Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.

**3.** La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalità di cui al comma 1.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 17/2020